

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 5 ottobre 2009

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 19 febbraio 2007, del 20 febbraio 2009 e del 10 marzo 2009¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Accordo aggiuntivo 2009 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Art. 17, cpv. 1 e 14 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

¹ Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 8 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano all'ora e al mese a:

Classe salariale				
Q	A	B 1	B 2	C
mese/ora	mese/ora	mese/ora	mese/ora	mese/ora
5095.-/27.90	4886.-/26.75	4574.-/25.05	4218.-/23.10	4010.-/21.95

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario

(...)

¹⁴ Adeguamenti salariali

1. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, per 70 franchi svizzeri al mese e 38 centesimi all'ora.

¹ FF 1999 8667, 2002 437 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2007 1491, 2009 793 1365

2. Addizionalmente viene pagato un aumento individuale di 10 franchi in media al mese, risp. 5 centesimi all'ora, che dipende della prestazione professionale individuale. La cui distribuzione viene stabilita dal datore di lavoro. I lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro hanno un diritto collettivo a tale aumento.

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17, cpv. 14, del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2009 e ha effetto sino al 31 marzo 2011.

5 ottobre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova